Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 95

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

| | | Anno L. | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | *Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento* | 42 | 22 | 12 |
| Roma e per le Provincie del Regno | | 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | 58 | 31 | 17 |

**Firenze, Mercoledì 5 Aprile**

| | | Anno L. | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Francia | *Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento* | 82 | 48 | 27 |
| Inghil., Belgio, Austria, Germ. | | 112 | 60 | 35 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | 82 | 44 | 24 |


## PARTE UFFICIALE

*Il N. 156 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la maggiore straordinaria spesa di L. 980,000 per completare il bacino di carenaggio di Messina, decretato con la legge 10 agosto 1862, numero 749.

Art. 2. La maggiore spesa anzidetta sarà stanziata nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli esercizi 1871 e 1872, e precisamente per L. 500,000 al capitolo 108 *bis* del bilancio 1871, e per L. 480,000 al capitolo corrispondente del bilancio 1872.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Firenze addì 30 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.
CASTAGNOLA.

---

*Il Num. 122 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Vista la legge 20 marzo 1865, Allegato *A*;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Coronate, in data 12 settembre 1870, relativa al cambiamento dell'attuale denominazione del comune in quella di Morimondo;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano, in data 26 gennaio 1871, in coerenza al disposto dall'articolo 176, n. 1, della legge succitata,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Il comune di Coronate, in provincia di Milano, è autorizzato ad assumere la nuova denominazione di Morimondo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 12 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

---

*Il N. 150 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 43 del regolamento doganale approvato con Nostro decreto del dì 11 settembre 1862, e la cui provvisoria osservanza fu prescritta colla legge 21 dicembre 1862, n. 106;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Ancona delli 10 e 13 dicembre 1870 e 2 gennaio 1871;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di concerto con quello delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato l'unito regolamento dei magazzini generali del municipio di Ancona, visto d'ordine Nostro dai Ministri suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 15 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO *pei magazzini generali della città di Ancona.*

Art. 1. Il municipio di Ancona, autorizzato dal Governo, istituisce sotto la propria responsabilità magazzini generali destinati a ricevere in custodia merci estere e nazionali soggette o no a diritti di dogana e a dazio di consumo.

Art. 2. Esso affida l'amministrazione dei medesimi ad un direttore nominato dal Consiglio comunale.

Art. 3. Le merci che giungono allo stabilimento per via di mare sono ricevute agli scali dei magazzini; quelle che giungono per via di terra sono ricevute all'ingresso dei magazzini.

Le merci che ne escono sono consegnate agli scali ed alla posta dei magazzini. I soli facchini dello stabilimento sono incaricati di trasportarle al magazzino e viceversa.

I capitani delle navi e i conduttori delle peote che sono obbligati al discarico lo eseguiranno sullo scalo; se per questa operazione non bastando l'equipaggio, hanno bisogno di facchini sullo scalo, non possono adoperarvi che i facchini dello stabilimento. I diritti che per queste operazioni competono alla amministrazione sono fissati dalle annesse tariffe.

Art. 4. L'amministrazione è sola incaricata delle operazioni doganali occorrenti tanto all'entrata quanto all'uscita delle merci. Il proprieterio o suo incaricato può assistervi nel suo interesse.

TITOLO I. — *Entrata delle merci e loro custodia.*

Art. 5. L'amministrazione s'incarica della custodia delle merci senza rispondere però alle avarie, guasti e scadimento delle medesime provenienti dalla natura e condizioni delle merci stesse, o da casi di forza maggiore. L'amministrazione non risponde per la dispersione dei liquidi, nè per la rottura dei fragili.

Per quelle merci le quali domandino cautele speciali e straordinarie di custodia, il proprietario provvederà da se medesimo mediante li inservienti dello stabilimento senza responsabilità dell'amministrazione.

Art. 6. L'amministrazione avrà nello interesse generale del commercio piena e assoluta libertà di collocare e distribuire a suo piacimento nei magazzini le merci introdottevi.

Le merci però saranno possibilmente disposte nei magazzini in modo da potere a colpo d'occhio riscontrarsene l'esistenza, rilevarne le marche ed i numeri speciali e complessivi.

Art. 7. Tutte le merci che entrano nei magazzini generali vengono, per tutto il tempo che vi restano, assicurate dagli incendii a cura della amministrazione, senza sua responsabilità, per conto degli interessati, presso stabilimenti assicuratori eletti dalla amministrazione, ed a spese dei proprietarii.

Chi consegna la merce indica per iscritto il valore da assicurarsi. In mancanza di questa indicazione l'amministrazione fissa questo valore senza veruna sua responsabilità.

I premi d'assicurazioni verranno fissati con apposite tariffe, che saranno obbligatorie per gli interessati.

Art. 8. Chiunque vuol consegnare merci ne farà scritta domanda, dichiarando a chi la merce appartiene.

Esso ritirerà dalla amministrazione ricevuta delle merci che consegna, nella quale saranno indicati il nome ed il domicilio del consegnante e del proprietario, e la data, la marca ed il numero dei colli, la qualità della merce ed il peso lordo. Questa ricevuta sarà firmata dal direttore e da un magazziniere.

In questa medesima ricevuta si noteranno le estrazioni, che successivamente il proprietario può fare della sua partita. Questa ricevuta non è girabile.

Art. 9. Allorquando la merce sia consegnata dal vetturale o capitano, conduttori, coi relativi documenti di spedizione, l'amministrazione rilascia loro una ricevuta provvisoria delle merci scaricate senza veruna garanzia delle avarie che potessero esistere e verificarsi in seguito, e soltanto per dar loro un mezzo di giustificare verso chi spetta la fatta consegna. Questa ricevuta verrà da essi data al destinatario, il quale riconosciuta la merce, presentate le polizze, ed in mancanza di queste, altri documenti equivalenti aprovare la proprietà, convertirà la provvisoria ricevuta da restituirsi, nell'altra, di cui al precedente articolo.

Art. 10. Il proprietario può chiedere ricevuta per le merci depositate all'ordine, e la proprietà di tali merci può essere trasferita ad altri con semplice girata di tale ricevuta, senza che occorrano dichiarazioni od annotazioni preventive nei registri dei magazzini.

Questa ricevuta sarà fatta a matrice e conterrà le seguenti indicazioni:

*a*) Il numero d'ordine e la data d'introduzione della merce nei magazzini;

*b*) Il domicilio ed il nome del proprietario;

*c*) La qualità e provenienza delle merci, il numero e la marca di ciaschedun collo e partita;

*d*) Il peso lordo ed il peso netto;

*e*) Il posto in cui sarà depositata la merce all'atto del deposito;

*f*) Il valore reale ed approssimativo della merce all'atto del deposito.

La provenienza ed il peso netto della merce sono espressi secondo le dichiarazioni del consegnante senza garanzia dell'amministrazione.

Tali ricevute saranno firmate a doppio dal proprietario della merce o suo incaricato, dal capo d'ufficio e dal magazziniere, su registro a matrice da cui saranno staccate.

Art. 11. Le ricevute di cui all'articolo precedente, dovranno essere munite del bollo in proporzione del valore delle merci, alle quali si riferiscono, a senso dell'art. 26 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, sulle tasse di bollo e registro.

Art. 12. Mediante un diritto fisso di 50 centesimi lo esibitore di ricevute all'ordine può in ogni tempo pretendere che venga alle medesime apposto dalla amministrazione dei magazzini generali un bollo a tergo, per mezzo del quale si constati la esistenza della merce in detti magazzini.

Tale certificato di esistenza sarà datato e firmato da' suddetti capi d'ufficio e magazzinieri, o da chi per essi. La merce non sarà disponibile per tutto il giorno in cui fu spedito questo certificato.

Art. 13. Il giratario della ricevuta può dimandare una nuova ricevuta in suo nome, consegnando alla amministrazione la ricevuta primitiva per essere ritirata ed annullata. La nuova ricevuta è soggetta alle tasse accennate all'articolo 11.

Art. 14. Vendendosi merci depositate in magazzini verso ricevuta non girabile, l'amministrazione non riconosce nuovo proprietario se non quando si faccia regolarmente tale riconoscere mediante dichiarazione scritta dal primo proprietario, e consegna della precedente ricevuta. Al nuovo proprietario sarà rilasciata una nuova ricevuta.

Art. 15. In caso di smarrimento di ricevute all'ordine, il titolare o chi giustifica di esserne il giratario, dovrà farne per iscritto la dichiarazione alla amministrazione dei magazzini per ottenere una nuova ricevuta, o la restituzione della merce.

Questa nuova ricevuta o questa restituzione non potrà conseguirsi, se non previa cauzione personale riconosciuta idonea dall'amministrazione, o cauzione in deposito di danaro per il valore delle merci e dopo una dilazione di quindici giorni, durante i quali sarà diffidato il pubblico con avviso affisso alla porta dei magazzini e inserito per due volte durante lo stesso periodo nel Giornale ufficiale della provincia. Il deposito in danaro verrà restituito dopo sei mesi.

In caso di smarrimento di ricevute semplici non girabili all'ordine, il proprietario dovrà farne scritta dichiarazione, ed attendere 15 giorni per ritirare la merce o la nuova ricevuta, entro il quale periodo l'amministrazione pubblicherà gli avvisi di cui sopra.

Nell'uno e nell'altro caso le spese vanno a carico del proprietario.

Trattandosi di uno smarrimento dichiarato da un giratario, l'amministrazione dei magazzini manderà officiosamente un avviso al titolare della ricevuta smarrita, per informarlo della relativa denuncia.

Art. 16. Tutte le merci che entrano nei magazzini sono pesate e misurate a cura dell'amministrazione, ed a spese del proprietario.

Art. 17. Le operazioni di condizionamento ed imballaggio delle merci vengono fatte a cura dell'amministrazione ed a spese del proprietario.

Art. 18. Nessun altro che il proprietario e le persone di sua compagnia e chiunque siasi munito di un biglietto d'ingresso nella forma stabilita dall'amministrazione potranno procedere alla visita di merci depositate nei magazzini generali.

Il proprietario di merci si farà riconoscere colla esibizione della relativa ricevuta.

Ad ognuna di dette visite assisterà un delegato della amministrazione.

Art. 19. Il proprietario potrà far periziare le merci e estrarne mostre o campioni nelle proporzioni, ed alle condizioni stabilite dal regolamento doganale.

Art. 20. Dietro domanda del proprietario all'atto del ritiro della merce nei magazzini generali, ed anche posteriormente, potrà questa essere divisa in varie parti, compatibilmente alla sua natura, non inferiori però ad un minimo discrezionale da determinarsi d'accordo colla amministrazione.

Art. 21. I diritti di magazzinaggio sono stabiliti secondo la qualità, il peso e la permanenza della merce nei magazzini generali.

Tutte le merci che non sono state designate nella tariffa saranno assimilate a quelle con le quali hanno analogia.

Art. 22. I diritti stabiliti nella tariffa di magazzinaggio per magazzini generali sono fissati per ogni settimana. La prima settimana cominciata sarà dovuta per intiero e così l'ultima.

Il giorno dell'entrata e quello dell'uscita sono computati nel magazzinaggio.

Art. 23. Il calcolo dei diritti di magazzinaggio sarà fatto sopra il peso lordo riconosciuto.

Art. 24. Il tempo del magazzinaggio decorrerà per la partita intiera, dal giorno dell'entrata dei primi colli in deposito. I diritti saranno liquidati all'uscita di ciascuna parte in proporzione della sua quantità.

Art. 25. Per le merci giacenti nei magazzini la amministrazione presenta la nota di spese e diritti al proprietario dopo sei mesi, e deve questa essere rimborsata immediatamente.

Art. 26. Dopo due anni di giacenza della merce, l'amministrazione è in facoltà di richiedere dal proprietario il deposito dell'ammontare del dazio doganale e del dazio di consumo.

Non soddisfacendosi dal proprietario a questa richiesta, l'amministrazione venderà queste merci all'asta pubblica per conto ed a spese del proprietario.

Il valore ricavato da dette vendite, prelevata ogni spesa, sarà tenuto per due anni a disposizione del proprietario. Quando però non se ne richiegga il rimborso entro tale estremo termine, si riterrà come volontariamente abbandonato alla amministrazione, e perciò a tutto di lei profitto senza lasciare più diritto a posteriori reclami.

TITOLO II. — *Uscita delle merci dai magazzini generali.*

Art. 27. La domanda per estrazione di merci dal deposito è fatta in iscritto dal proprietario che dichiara doversi la merce consegnare al presentatore della domanda.

Art. 28. Non si potrà pretendere la uscita della merce avanti mezzogiorno, quando non se ne fece la domanda il giorno precedente.

Ogni domanda relativa all'uscita della merce per dopo mezzogiorno deve essere fatta avanti le ore 9 del mattino. Nell'uno e nell'altro caso l'amministrazione dei magazzini non risponde degli ostacoli e ritardi che possono presentarsi nelle operazioni di dogana, nè risponde degli ostacoli prodotti da forza maggiore.

Art. 29. L'amministrazione non restituisce le merci se non previa restituzione della relativa ricevuta e pagamento dei suoi diritti, spese e diritti di dogana e di dazio consumo, quando anche questi diritti fossero stati indebitamente percetti.

Il proprietario presenterà i suoi reclami per ripetere l'indebito dall'autorità competente.

Art. 30. Le merci che vorranno farsi uscire dai magazzini generali dovranno essere ritirate entro i tre giorni che seguono la emissione della relativa bolletta doganale.

Dopo questo termine, essendo poste fuori della tariffa di magazzinaggio, saranno sottomesse alla tariffa ed alle discipline delle merci ferme nei magazzini doganali.

Art. 31. Se pel ritardo nel ritiro avvengono spostamenti di merci il proprietario ne sopporta la spesa come risponde di ogni danno.

TITOLO III. — *Vendita all'asta pubblica.*

Art. 32. Il proprietario delle merci depositate nei magazzini generali può farle esporre in vendita per suo conto all'asta pubblica per mezzo dell'amministrazione, cui farà apposita domanda scritta, nella quale fisserà il prezzo per l'incanto.

Gli incanti saranno notificati al pubblico non meno di tre giorni prima con affissi alla porta, alla loggia dei mercanti, alla porta della dogana e nel Giornale ufficiale della provincia, salvi i casi di urgenza, nei quali i provvedimenti per l'asta saranno presi d'accordo colla parte interessata.

Ove si tratti di merci da vendersi nell'interesse dell'erario dello Stato, l'asta si terrà nei locali doganali e si seguiranno le prescrizioni dei regolamenti relativi.

Art. 33. L'amministrazione stessa s'incarica della formazione dei lotti con o senza l'intervento del proprietario della merce.

Il prezzo di ogni lotto non sarà mai inferiore a lire 250 e l'aumento delle offerte non potrà essere minore di lire 5.

Art. 34. Non sarà permesso alcun incanto per una somma complessiva minore di lire 2000, eccetto il caso di merce avariata, la cui vendita all'asta potrà aver luogo qualunque sia la somma.

Art. 35. Il deliberatario dovrà immediatamente versare all'amministrazione il 10 per 100 del detto prezzo all'atto della delibera e saldarlo all'atto del ritiro della merce, che sarà immediato.

Mediante il consenso del venditore, o di chi lo rappresenta, avrà tempo di ritirare la merce ed a saldare il prezzo il giorno dopo l'incanto. Se ritarda a saldare il prezzo, il deliberatario perderà, senza bisogno di veruna interpellanza giudiziale, l'acconto pagato, di cui un quarto sarà devoluto alla amministrazione dei magazzini generali, e gli altri tre quarti al proprietario della merce non ritirata.

Il deliberatario, che perde la caparra, perde anche ogni diritto sulla merce acquistata, la quale ritorna libera al suo proprietario e sarà escluso per tre mesi dal novero degli offerenti.

Art. 36. Il deliberatario della merce pagherà all'amministrazione l'uno per cento sul prezzo deliberato per le spese d'incanto.

In mancanza di offerte le dette spese saranno ridotte al mezzo per cento sul prezzo stabilito dal proprietario della merce.

Sul prezzo ricavato l'amministrazione si compensa di tutte le sue spese e diritti di magazzinaggio. I dazii che colpiscono le estrazioni della merce posta all'asta stanno a carico dell'acquirente.

TITOLO IV. — *Magazzini particolari.*

Art. 37. L'amministrazione dei magazzini generali potrà adattarne una parte ad uso di magazzini particolari ed affittarli a commercianti per quelli articoli per i quali l'amministrazione lo crederà opportuno.

Per ciascun magazzino particolare l'amministrazione terrà un regolamento particolare. Tali magazzini si apriranno e si chiuderanno alle ore stesse fissate per le operazioni ordinarie dei magazzini generali.

Per le concessioni in affitto di magazzini particolari occorre l'assenso della Giunta municipale, la quale chiederà il parere della Camera di commercio.

Art. 38. Il locatario dovrà dichiarare la natura delle merci che intende d'introdurre nel magazzino che domanda in affitto.

Avrà la facoltà di conservare la sua merce come meglio crederà di sua convenienza anche aprendo i colli e tenendo sciolta la merce a proprie spese e senza ingerenza per parte dell'amministrazione dei magazzini generali in ciò che concerne il movimento e le operazioni da farsi nell'interno del suo magazzino.

Non potrà però mutare la forma delle merci, nè mescolarle, nè alterarle, in guisa da non potere essere immediatamente riconosciute.

Il proprietario terrà pel servizio del suo magazzino un proprio facchino. Questo facchino dovrà essere di nota probità, ed approvato dal direttore dei magazzini.

Qualora gli occorressero altri uomini di aiuto gli saranno forniti del personale dell'amministrazione, previa corresponsione dei diritti determinati dalla tariffa.

Tutti i diritti risguardanti l'entrata e l'uscita delle merci dai magazzini particolari saranno dal locatario corrisposti all'amministrazione negli stessi limiti determinati dalle tariffe in vigore pei magazzini generali.

Art. 39. L'amministrazione avrà sempre la facoltà di verificare colla assistenza del proprietario le merci esistenti nei magazzini particolari.

Verificandosi deficenza o disordine delle merci il locatario resterà immediatamente congedato, e le merci saranno subito ed a sue spese trasportate nei magazzini generali prendendosi inoltre dall'amministrazione le misure che saranno del caso.

Il locatario, caduto così in contravvenzione ai patti di affittamento, perderà il restante prezzo di affitto che avrà anticipato.

Art. 40. I prezzi di affitto fissati dalla tariffa saranno pagati per semestri anticipati. L'affitto sarà fatto per un anno e alla fine del primo semestre dovrà essere riconfermato o disdetto per l'anno posteriore.

Art. 41. In caso di disdetta il locatario cessante dovrà lasciare compiutamente liberi al termine dello affittamento i magazzini ad esso locati, consegnandone le chiavi all'amministrazione dei magazzini generali. In caso diverso la stessa amministrazione potrà fare aprire d'ufficio i magazzini di cui sarà il caso e trasportarne le merci che vi si troveranno nei magazzini generali a spese del proprietario. Di ogni cosa sarà redatto processo verbale per parte della detta amministrazione con assistenza di due testimoni.

TITOLO V. — *Discipline doganali.*

Art. 42. Non s'introdurrà nei magazzini generali nessuna merce soggetta a diritti doganali e a dazio di consumo, o simultaneamente a questi due dazii, se non dopo verificato il peso, il numero e qualità, e liquidati i relativi dazii e spese in contraddittorio tra i delegati del Governo e del dazio di consumo, e quelli dell'amministrazione esercente i detti magazzini, nel rispettivo interesse in presenza del proprietario della merce o chi per esso.

Ogni perdita di merce introdotta sarà allibrata nei rispettivi registri della dogana e del dazio di consumo, ciascuno per ciò che lo concerne, e della amministrazione dei magazzini generali in modo da presentare il movimento delle merci in ogni magazzino, ed in guisa da rendere facile il controllo dei registri stessi fra le parti interessate.

In prova dell'effettuata introduzione di merce soggetta a diritti doganali l'amministrazione dei magazzini generali farà apporre il suo visto sopra la matrice della relativa dichiarazione, da rimanere presso la dogana.

Art. 43. Il municipio di Ancona, e per esso l'amministrazione dei magazzini generali, è responsabile rispetto alla dogana ed alla amministrazione del dazio di consumo, sia delle merci entrate nei detti magazzini, sia dei diritti e delle spese da pagarsi all'uscita delle merci stesse, nel modo che si dirà in appresso, con dispensa ed esonero di cauzione.

Art. 44. L'amministrazione stessa sarà pure responsabile verso chi di ragione delle penali di cui potrà essere il caso a termine di legge, riservandosi però il titolo di regresso contro il proprietario della merce multato, quando la multa dipenda dal fatto del proprietario stesso.

Art. 45. Il capo della dogana ha facoltà di far eseguire le verificazioni che crederà opportune per accertarsi dell'esistenza delle merci depositate.

Art. 46. Quando il capo della dogana lo crederà conveniente saranno confrontati i registri di dogana con quelli della amministrazione; nel caso di differenze la dogana procederà agli opportuni riconoscimenti del deposito.

Pelle spese occorrenti a tali riconoscimenti si starà al disposto dell'articolo 44 del regolamento doganale.

Art. 47. L'amministrazione provvederà a che i delegati, sia della dogana, sia del dazio consumo possano tranquillamente eseguire le occorrenti operazioni di visita, di pesamento, misurazione e quanto altro delle merci per la liquidazione dei relativi diritti e spese.

Art. 48. L'amministrazione suddetta somministrerà le bilancie ed il mobiliare necessario per il servizio doganale e daziario, e quanto altro occorra all'opera dei facchini.

Art. 49. All'arrivo delle merci nei magazzini generali, tre delegati, uno cioè della dogana, l'altro del dazio consumo ed il terzo dei magazzini stessi, con l'intervento del proprietario o di chi per esso, assisteranno all'introduzione delle medesime e ne eseguiranno la visita coll'appoggio delle relative bollette di accompagnamento per verificare la provenienza ed ogni altra particolarità necessaria alla loro precisa ricognizione e quindi spedirne le bollette di scarico alle dogane e barriere di provenienza.

Art. 50. Scorgendosi differenze i delegati doganali e daziarii provocheranno dal capo rispettivo gli opportuni provvedimenti contro il proprietario della merce al termine di legge.

In questo caso la merce in contestazione sarà custodita in magazzino speciale sotto la dipendenza immediata della dogana al fine di poterne costatare l'entità ad ogni evento.

Art. 51. Per evitare sostituzioni entro i magazzini si applicherà ai tessuti nazionali uno speciale contrassegno destinato a distinguerli da quelli esteri; questo contrassegno sarà provvisto ed applicato il più economicamente possibile dalla dogana a spese del proprietario della merce.

Art. 52. All'atto dell'introduzione della merce il proprietario o chi per esso presenterà alla dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 36 del regolamento doganale in data dell'11 settembre 1862, ed all'amministrazione di detti magazzini la corrispondente domanda d'introduzione, specificando sia nella detta dichiarazione come nella domanda d'introduzione se la merce debba introdursi nei magazzini generali, oppure in un

dato magazzino particolare, ed in quest'ultimo caso il nome del locatario.

Coll'appoggio di tale dichiarazione i delegati della dogana e del dazio di consumo, col concorso del delegato dell'amministrazione esercente, nonchè del proprietario della merce o di chi per esso, liquideranno rispettivamente e provvisoriamente per quanto sarà del caso previa verificazione, i dazii applicabili alla merce da introdursi.

In caso però d'inesattezza della dichiarazione, rimarrà sospesa ogni ulteriore operazione e si applicherà il disposto dell'articolo 50.

Per ogni introduzione di merci farà apporre da un suo delegato il visto sopra un doppio della dichiarazione e relativo risultato di visita da rimanere quale titolo di riscontro a mano della amministrazione esercente. Se durante la giacenza delle merci nei magazzini generali e particolari venisse chiesta dal proprietario la riunione di più colli in un solo, o la divisione in più di un collo solo, l'operazione dovrà compiersi in presenza dell'amministrazione dei magazzini, di quella doganale, e del dazio di consumo, o di entrambe, secondo i casi, per operare quindi le occorrenti rettificazioni nei rispettivi registri e sulla ricevuta rilasciata al proprietario coll'annullamento della prima partita.

Art. 53. Non si ammettono nei magazzini generali nè in quelli particolari, depositi di merci in esenzione di visita.

Art. 54. Le merci esistenti nei magazzini possono avere il seguente esito in conformità delle prescrizioni della procedura doganale:

*a*) Essere riesportate sopra mare;
*b*) Spedite ad altra dogana di deposito per ulteriore operazione doganale;
*c*) Spedite in transito;
*d*) Esportate con pagamento di diritti;
*e*) Sdoganamento per importazione.

Art. 55. Per l'estrazione delle merci il proprietario, o chi per esso, presenterà alla dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 45 del regolamento doganale in data 11 settembre 1862 ed alla amministrazione dei magazzini generali la corrispondente domanda di estrazione, specificando in essa se la merce debba estrarsi dai magazzini generali o da un dato magazzino particolare, colla data della sua introduzione per l'occorrente scarico.

All'appoggio della detta dichiarazione i delegati della dogana e del dazio di consumo, col concorso del delegato della amministrazione esercente, non che del proprietario della merce o di chi per esso liquideranno rispettivamente e definitivamente, previa verificazione per quanto sarà del caso, i diritti applicabili alla merce da estrarsi. Spediranno quindi al proprietario o a chi per esso la bolla di pagamento ovvero di cauzione od altra che fosse del caso, a tergo della quale le guardie di servizio alla porta dei magazzini generali faranno constare dell'uscita della merce, secondo il loro regolamento. Risultando alla dogana che i colli non siano stati aperti o dimezzati durante il loro deposito nei magazzini generali, essa potrà prescindere dal fare la verificazione sovra accennata.

Per ogni estrazione di merci la dogana farà apporre da un suo delegato il visto sopra un doppio della dichiarazione sopraccennata da rimanere quale titolo di riscontro a mani della amministrazione esercente.

Art. 56. L'ammontare definitivo dei diritti dovuti sulla merce da estrarsi sarà prima della estrazione pagato a chi spetta dal proprietario della merce, o per esso dall'amministrazione dei magazzini generali, e verrà addebitato alla dogana od all'amministrazione del dazio consumo, o parzialmente all'una e all'altra secondo i casi e sarà accreditato all'amministrazione dei magazzini stessi sulle corrispondenti partite dei rispettivi conti correnti.

Art. 57. Le guardie di servizio alla porta dei magazzini generali non permetteranno l'uscita della merce se le bollette che la accompagnano non sono munite del bollo dell'amministrazione esercente.

Art. 58. Le operazioni sulle merci che possono interessare l'azienda del dazio consumo saranno presenziate dal funzionario di detta azienda di guisa che le operazioni stesse fra le amministrazioni interessate seguano ed abbiano il loro esito in una sola volta.

Art. 59. I cali di tolleranza sulle merci depositate a norma delle regole doganali previsti in tariffa e nei regolamenti devono essere scaricati dall'addebito generale fattone all'entrata all'amministrazione.

Art. 60. Se l'interessato domanda di variare l'operazione richiesta o di annullarla, ciò gli potrà essere accordato quando la verificazione delle merci non sia ancora stata intrapresa. A visita incominciata il capo della dogana potrà accordare il cambiamento di operazione soltanto in casi veramente eccezionali nei quali fosse gravemente esposto lo interesse del proprietario.

TITOLO VI. — *Disposizioni generali.*

Art. 61. L'orario sarà stabilito dall'Intendenza di finanza, dal presidente della Camera di commercio, e dal direttore dei magazzini, che si riuniranno a convocazione dell'intendente.

Art. 62. Gl'ingressi e le porte praticate nel circuito dei magazzini saranno chiusi con due chiavi, una delle quali sarà tenuta dal capo speciale della dogana e l'altra dall'amministrazione.

Nelle ore di apertura e di esercizio il servizio di vigilanza a tutti gli ingressi sarà mantenuto costantemente dalla dogana.

Gli uffici doganali, i corpi di guardia, i magazzini propriamente doganali e le garette per le sentinelle saranno costruiti a spese della amministrazione.

Art. 63. Per prevenire i pericoli di furto e d'incendio l'amministrazione esercente potrà stabilire nell'interno dei magazzini generali un servizio di guardie notturne, della cui moralità si rende garante.

In tutto il tempo che staranno chiusi gli ufficii dei detti magazzini, nessuna delle persone destinate al servizio notturno potrà uscire, salvo il caso di straordinaria urgenza e mediante il permesso e sotto la responsabilità solidaria delle singole persone incaricate della custodia delle chiavi.

L'autorità gabellaria avrà il diritto di far visitare sulla persona le guardie notturne quando escono dai magazzini generali.

Art. 64. Saranno applicabili ai magazzini generali le disposizioni del regolamento e le istruzioni doganali e di dazio consumo che si riferiscono ai depositi in magazzini di proprietà privata in quanto diversamente non disponga il presente regolamento.

Art. 65. L'amministrazione non è responsabile di qualunque impedimento che venisse posto al movimento della merce dagli agenti doganali.

Art. 66. Il proprietario dovrà sottostare a qualunque spesa di bolli che si richiedesse per la regolarità delle operazioni, ancorchè non menzionata nel presente Regolamento.

Art. 67. Le tariffe annesse sono dichiarate provvisorie; esse saranno valide per un anno a datare dal giorno della loro attuazione.

Art. 68. Finchè non sia compiuta la congiunzione dei magazzini generali con le banchine esteriori al recinto daziario le merci provenienti da via di mare e destinate ai magazzini potranno transitare per la città sotto le cautele che dal capo della dogana saranno riconosciute necessarie.

TITOLO VII.

Art. 69. Pel trasporto delle merci dallo scarico al magazzino, pesatura, abbia o no luogo, e stivaggio, l'amministrazione percepirà centesimi 25 per ogni 100 chilogrammi, in partita. La frazione di 100 chilogr. paga come l'intiera. Le merci che si scaricassero nei magazzini per solo transito pagano questa stessa tariffa ugualmente applicabile a quelle che senza entrare in magazzino fossero affidate all'amministrazione per tosto inviarsi coi vagoni della ferrovia.

Art. 70. Pel trasporto delle merci dei magazzini al luogo di carico e pesatura, abbia o no luogo, l'amministrazione percepirà cent. 15 per ogni 100 chilogr. La frazione di 100 paga come l'intiero.

Art. 71. In quanto al ferro, occorrendo opera speciale per la sagomatura, si pagheranno centesimi 75 per ogni 100 chilogrammi, quando questa abbia luogo oltre le tariffe generali.

Art. 72. Quando sia richiesta pesatura o misurazione straordinaria delle merci a magazzino, i diritti da pagarsi all'amministrazione sono regolati secondo la seguente tabella.

*Ogni mille chilogrammi.*

| Merce | Diritto |
|---|---|
| Resina in botti | L. 0 60 |
| Ferro e<br>Ferraccio | » 0 75 |
| Zucchero<br>Caffè<br>Pepe<br>Spiriti<br>Petrolio in barili e cassette<br>Carbon fossile<br>Olio in botti e carratelli<br>Tabacco<br>Cereali<br>Aringhe<br>Salmoni<br>Salacche<br>Terra di Vicenza<br>Stracci<br>Riso | » 1 00 |
| Stok-fish<br>Baccalà | » 1 25 |
| Pelli di ogni specie<br>Olio di pesce in barile<br>Rame in pani<br>Tabacco in botti | » 1 50 |
| Vallonea | » 1 60 |

Art. 73. Per l'imballaggio e condizionamento dei colli, quando sia richiesto, o se ne conosca dall'amministrazione il bisogno, riscuoterà la medesima per ogni collo, fino a 25 chilogrammi, 30 cent.; dai 25 ai 50 chilog., cent. 50; dai 50 chilog. fino ai 100, una lira. Per ogni dieci chilogrammi sopra i cento riceve centesimi 5. Per l'imballaggio del pesce secco percepirà cent. 50 fino a cento chilog., collo stesso aumento di cinque centesimi per ogni dieci chilogrammi sopra i cento. Per la semplice apertura dei sacchi e richiudimento dei medesimi, cent dieci per ciascuno. Occorrendo il vuotamento della merce per formarsene un monte (colla relativa palleggiatura) e quindi rinsaccare la merce e chiudere il sacco, sarà invece pagato per ciascuno centesimi trenta. Pella semplice apertura di casse, botti e simili col richiudimento dei medesimi, saranno pagati centesimi 50 per ciascun contenente. Se però in unione alla merce questi non raggiungessero i cento chilogrammi, detta spesa sarà limitata a soli 25 centesimi. Quando si abbia a fare il vuotamento del contenuto in casse, botti e simili, sia per l'esame del genere, che per formarne il peso netto, per quindi ripristinare contenuto e contenente, sarà dovuta una lira, se il peso lordo raggiunga i cento chilogrammi; e 50 centesimi se non lo raggiunga. Per l'occorrenza di involturare casse e barili e simili, sarà applicata la tariffa prestabilita pei colli. Le spese di canavaccio, corde, cordine, per piombi, nonchè riparazioni speciali per casse, botti, ecc., rimangono a carico della merce, e da concordarsi separatamente.

Art. 74. Per le spese di lavori straordinari impreviste e specialmente per separare, lavare, stendere, prosciugare merci avariate l'amministrazione sarà ad accordarsi coi proprietarii. Questi ultimi volendo far collocare merci sopra tavolati, stuoie, ecc., potranno a loro scelta preventivamente consegnarle nei magazzini prima dello sbarco della merce, od altrimenti concordarsi con l'amministrazione perchè le provveda mediante equa retribuzione.

Art. 75. Per qualsiasi operazione doganale necessaria al movimento della merce, l'amministrazione percepirà una lira, sia che si tratti di bollette d'introduzione, di sdoganamento, transito, ostellaggio, sortita, lasciapassare, ecc.

Questo diritto però sarà ridotto a centesimi cinquanta se il peso lordo della merce non supera i cento chilogrammi. Trattandosi di generi sottoposti soltanto al dazio comunale l'amministrazione percepirà uguale mercede sia all'immissione in deposito che alla sortita, mentre quando si trattasse di merce sottoposta in pari tempo a formalità doganali e comunali non sarà dovuta, non ostante la doppia spedizione, che una, o mezza lira soltanto, stabilendosi che le spese di bolli, piombo, lamine, ecc., non sono incluse in detta tassa, ma rimangono a carico della merce in un coi dazii

Art. 76. Per ogni giornata di servizio richiesta ai facchini dello stabilimento la mercede è fissata in lire quattro.

Ogni opera di facchino che non richieda l'intera giornata viene retribuita all'amministrazione in ragione di una lira all'ora, in modo però che non superi le lire quattro.

Art. 77. Il nolo dei magazzini particolari è fissato secondo la grandezza dei medesimi per misura di metro quadrato in superficie a lire 6 annue per ogni metro quadrato al piano terra e lire 7 annue per ogni metro quadrato al piano superiore.

Art. 78. L'amministrazione percepirà i seguenti diritti per le merci che si depositano nei magazzini, per ogni tonnellata di mille chilogrammi e per ogni settimana.

La frazione di tonnellata e di settimana constano per intieri:

I. Serie — Centesimi 10.

Carbone — Ferrareccie — Ghisa in pani e lavorata — Litargirio — Ferro in fasci, verghe e lastre — Rame — Acciajo — Bande stagnate — Catrame — Sapone — Petrolio — Legname e tavole — Cristalli in lastre — Stagno — Zinco — Terra pozzolana — Piombo — Zolfo — Legno da tinta — Minio.

II. Serie — Centesimi 20.

Spiriti — Rume — Vino — Cereali — Farina Olio di lino — Olio di oliva — Olio di pesce — Riso — Vallonea

III. Serie — Centesimi 25.

Cacao — Caffè — Pepe — Prinento — Soda — Cera — Filati di cotone — Filati di lino — Filati di canapa — Manifatture — Tamarindo — Carta e cartone — Canapa grezza — Medicinali — Salnitro — Potassa — Gomma — Cremore — Zucchero — Cuoja crude — Cuoja salamojate — Cordaggi — Garofani — Cotone sodo — Strame pressato — Pelli agnelline.

IV. Serie — Centesimi 50.

Aringhe — Acciughe — Stok fish — Salacche — Caviale — Sardelle — Baccalà — Tonno — Lardoni — Strutto.

V. Serie — Centesimi 75.

Bozzoli — Bazzane — Pelli concie — Canapa pettinata — Vacchette — Cristalleria — Stearina — Mobilia — Droghe — Terraglia — Porcellana — Vetrame.

VI. Serie — Lire 1.

Cannella — Carta da tappezzerie — Chincaglie — Indaco — Legni medicinali — Olio di merluzzo — Profumerie — Modisterie — Spugne — Vitelli lavorati — Zafferano.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*
CASTAGNOLA.

*Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

---

S. M. con R. decreto del 9 marzo 1871 sulla proposta del Ministro della Guerra ha collocato in disponibilità il generale d'esercito S. E. Ferrero della Marmora cav. Alfonso, già Luogotenente di S. M. per Roma e per le provincie romane.

E con altri decreti del 12 stesso mese ha nominato i seguenti ufficiali generali e superiori:

Carini cav. Giacinto, luogotenente generale comandante generale la divisione militare di Bari, a comandante generale di divisione attiva;

Poninski conte Ladislao, maggior generale comandante di brigata di cavalleria, a comandante generale della divisione militare territoriale di Bari;

Pasi conte Raffaele, colonnello comandante il 5° reggimento fanteria, a comandante la brigata Regina;

Casuccini-Bonci cav. Giuseppe, colonnello comandante il 27° reggimento fanteria, a comandante la brigata Acqui.

---

Disposizioni fatte nel personale degli uffici esterni dell'Amministrazione del demanio e delle tasse:

Per RR. decreti del 5 febbraio 1871:

Braggio Luigi, ispettore a Torino, nominato controllore all'ufficio del bollo ordinario di Torino;

Pazzini cav. Carlo, capo di sezione nel Ministero delle Finanze, nominato ispettore a Torino;

Gerodetti Celso, segretario id., nominato ispettore per il servizio dell'asse ecclesiastico in Firenze;

Pezzoni dott. Cesare, ispettore a Treviglio, id. id. id;

De Filippi Pietro, id. a Chivasso, id. id. id.;

Bruno avv. Francesco, segretario nell'Amministrazione del fondo per il culto, id. id. id.;

Filiberti Luigi, ricevitore del Demanio a Reggio Emilia, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Scaglione d'Anna Giovanni, già applicato nel soppresso Dicastero dell'interno di Sicilia, nominato ricevitore del Demanio a Caltagirone;

Milella Onofrio, volontario, nominato ricevitore del registro a Colle Sannita;

Ferraironi Pietro, id., id. a Procida;

Antinori Francesco, id., id. a Melilli;

Pepe avv. Giuseppe, id., id. a Sepino;

Cannizzaro Giulio, id., id. a Chiusa Sclafani;

Rayna Giacomo, id., id. a Sant'Agata Feltria;

Courmagi Toullier Salvatore, id., id. a Caulonia;

Dagasso Gio. Domenico, id., id. ad Orvinio;

Mare Emanuele, id., id. a Valguarnera;

Inglima Eustacchio, id., id. a Mezzoiuso;

Croce Eugenio, id., id. a Bisenti;

Kimicata Antonio, id., id. a Giojosa Jonica;

Airale Paolo, id., id. a Sant'Elia a Pianisi;

Gaudiani Carlo, id., id. a Savelli;

Martinelli Giovanni, id., id. a Biccari;

Sardiello Raffaele, id., id. ad Avigliano;

De Donato Giovanni, id., id. a Noepoli;

Potolicchio Giovanni, id., id. a Ponza;

Trapani Giuseppe, id., id a Polizzi Generosa;

Bonica Pietro, id., id. a Riesi;

Sarno Enrico, id., id. a Pollica;

Debenedetti Francesco commesso gerente, id. a Lama di Mocogno;

Barbieri Giuseppe, id., id a Boiano;

Meloni Effisio, id., id. a Melito;

De Leonardis Santo, id., id. a Stilo;

Remotti Alfonso, id., id. a Sant'Eufemia;

Bondi Gio. Battista, id., id. a Viggiano;

Galligari Michele, id., id. a Carovilli;

De Vecchis Filippo, id id. a Magliano Sabino;

Ferrero Giacomo, id., id. ad Accadia;

Ferrari Antonio, id., id. a Vitulano;

Perugi Antonio, id., id. a Vibonati;

Forti Giov. Batt., id., id. a Piana de'Greci.

Per decreti RR. e Ministeriali del 12 febbr. 1871.

Fazio Filomeno, ispettore ad Isernia, trasferito a Campobasso;

Cestari Enrico, ricevitore del registro a Sarno, nominato ispettore ad Isernia;

Chiavazza Pier Leone, id. a Ripatransone, id. a Jesi;

Falcone Salvatore, id. a Belvedere Marittimo (sospeso dal servizio), dispensato dall'impiego;

Marascelli Raffaele, id. a Putignano (id.), id.;

Cecchi Raffaele, ispettore a Campobasso, nominato ricevitore del registro a Faenza;

Signoris Giov. Batt., id. a Jesi, id. a Borgomanero;

De Dominicis Salvatore, ricevitore del registro a Cajazzo, trasferito a Sarno;

Giosuè Michele, id. a Morcone, id. a Cajazzo;

De Pertis Raffaele, id. a Castellone, id. a Morcone;

Rossi Natale, id. a Borgomanero, id. a Carpi;

Consigli Giuseppe, id. a Paternò, id. a Ripatransone;

Noferini Pietro, id. a Mazzarino, id. a Paternò;

Boeri Luigi, id. a San Cataldo, id. a Mazzarino;

Bonfanti Genna Antonino, id. a Montemaggiore Belsito, id. a San Cataldo.

Per decreto ministeriale del 13 febbraio 1871:

Loi Domenico, ricevitore presso l'ufficio di commisurazione delle tasse in Udine, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Per decreto Reale del 15 febbraio 1871:

Maresca Vincenzo, ricevitore del registro a San Marco in Lamis (sospeso dal servizio), destituito dall'impiego.

Per decreto Ministeriale del 23 febbraio 1871:

Bergesio Aurelio, ricevitore del registro a Vico del Gargano, trasferito a Castellone.

Per decreti Ministeriali del 25 febbraio 1871:

Steffani Angelo, ricevitore presso l'ufficio di commisurazione delle tasse di Pieve di Cadore, trasferito presso quello di Udine;

Camiletti Giovanni, controllore id. di Legnago, nominato ricevitore presso quello di Mantova;

Rabasso Giovanni, id. id. di Tolmezzo, id. id. di Tolmezzo;

Olivieri Giuseppe, id. id. di Pordenone, trasferito a Vicenza;

Rossi Giov. Batt., assistente id. di Padova, nominato controllore presso quello di Tolmezzo;

Goggia Adamo, id. id. di Rovigo, id. id. di Legnago;

Scotti Gaetano, id. id. di Pordenone, id. id. di Pordenone.

---

### DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Prima pubblicazione*)

Si notifica che il signor Mino Coppi, possessore della ricevuta provvisoria n. 3099, per deposito di due cartelle al portatore del consolidato 3 0/0 della totale rendita di L. 42, rilasciata da questa generale direzione nel dì 2 luglio 1870, con le indicazioni e per l'operazione qui sotto indicata, ne ha dichiarato lo smarrimento, ed ha richiesto che gli venga rilasciato il nuovo titolo in seguito agli adempimenti di regola.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, sarà consegnato il nuovo titolo, e resterà così di niun valore la ricevuta asserita dispersa.

| Numero di posizione | Numero della ricevuta | Operazione richiesta | Titoli esibiti dal signor Mino Coppi | Titoli di cui se ne chiede la consegna |
|---|---|---|---|---|
| 34109 | 3099 | Tramutamento a favore di Fracassi sacerdote Riccardo di Giuseppe, con vincolo per la sua cauzione. | Due cartelle al portatore del consolid. 3 0/0, della totale rendita di L. 42, num. 11944 e 58493. | Certificato del consolid. 3 0/0 n. 20074, della rendita di L. 42 |

Firenze, li 29 marzo 1871.

*Il Direttore Generale*
F. MANCARDI.

---

### DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Seconda pubblicazione*)

Si è chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore di tre rendite del consolidato 5 per 0/0 iscritte sui registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli, n. 45791, di lire 75 a favore di D'Angelo Angiolina fu Nicola, n. 97043 di lire 5 a favore di D'Angelo Angiolina, Rosa e Gaetano fu Nicola, è n. 45790 di lire 75 a favore di D'Angelo Rosa fu Nicola, tutti minori sotto l'amministrazione di Maria Giuseppa dell'Aquila loro madre e tutrice, e domiciliati in Napoli, allegandosi l'identità delle persone dei medesimi con quelle di De Angelis Angiolina, Rosa e Gaetano, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticato il chiesto svincolo e tramutamento al portatore.

Firenze, li 16 marzo 1871.

*Il Direttore Generale*
F. MANCARDI.

---

### DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(*Seconda pubblicazione*)

Si è chiesto il tramutamento al portatore di una rendita iscritta al consolidato 5 per cento presso la cessata Direzione del Debito pubblico di Torino, numero 112894, di lire 185, a favore di Rocca Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto l'amministrazione legale della propria madre Ferrero Margherita, domiciliato in Torino, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Rocca Giovanni Battista fu Giuseppe, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguito il chiesto tramutamento.

Firenze, li 14 marzo 1871.

*Il Direttore Generale*
F. MANCARDI.

# PARTE NON UFFICIALE

## NOTIZIE VARIE

Leggesi nella *Lombardia* del 4:

Avendo il cav. C. Cantù fatto presentare a Sua Maestà la sua *Antologia Militare*, pubblicata testè, e stampata dalla reclusione militare di Savona, n'ebbe in riscontro questa graziosa lettera del gran scudiere Castellengo:

« Sua Maestà accolse col maggior favore l'omaggio della S. V., sia come novella prova di quella affettuosa devozione che Ella si compiacque di testimoniarle in altre circostanze, sia perchè Le era argomento di speciale soddisfazione il veder dedicato il nobile di Lei ingegno a promuovere l'istruzione dell'amato suo Esercito.

« La M. S. mi ordinava pertanto di porgerle i Suoi Reali ringraziamenti, e per la cortesia del dono, e per l'accurato studio da Lei posto nel far conoscere all'Esercito Nazionale come nei grandi nostri scrittori fosse viva l'idea di quell'Italia, della cui libera unità Egli è oggidì simbolo e difesa. »

— La *Gazzetta Ufficiale* di Roma del 4 aprile pubblica il trentunesimo elenco delle offerte a favore dei danneggiati dalla inondazione del Tevere. La somma totale raccolta finora è di lire 535,525 71.

— Il giorno 2 corrente la Società pedagogica italiana tenne a Milano straordinaria adunanza. All'aprirsi di essa, il presidente annunzia che in questo anno verrà inaugurato, al 10 settembre, a Napoli il settimo congresso pedagogico italiano, colla mostra didattica.

Rende in seguito conto della nuova esposizione di lavori femminili aperta ora a Firenze, e segnala i felici saggi di opere di ricamo stati presentati dagli istituti educativi di Milano.

Assuntasi in seguito la presidenza dal vicepresidente prof. Cantoni, si riapre la discussione sugli studi comparativi tra gli asili infantili, gli asili-scuole ed i giardini per l'infanzia.

Il cav. Sacchi espone l'attuale stato degli asili rurali. Essi ascendono omai a circa novecento, e fa conoscere il gran bene che già arrecano nella popolazione campagnuola, educandola ad abitudini di pulitezza, di ordine ed a retti principii morali. Rende conto della nuova istituzione degli asili-scuole, ove si educano i fanciulli campagnuoli dagli anni tre sino ai nove anni; ed emette il grave dubbio se convenga confondere in un'unica istituzione l'età dell'infanzia e l'età della puerizia, e con essa l'asilo infantile e la scuola primaria.

Apertasi la discussione, l'ingegnere Mozzoni espone una sua idea, se si possa nell'istituzione infantile assecondare con più speciali indirizzi le diverse vocazioni native dei bambini. Il prof. Somasca dimostra che non si può accogliere un simile concetto, da che nella età infantile le vocazioni non sono per anco determinate e conviene assecondare lo svolgimento naturale delle facoltà umane. Egli crede che l'asilo infantile deve, meglio che presentare il carattere della scuola, aver quello di una buona famiglia.

I signori Maggi e Poli vorrebbero ravvisare nell'asilo infantile anche un carattere tutto suo proprio, in guisa da rappresentare non solo l'ambito angusto della vita domestica, ma quello più vasto della famiglia sociale. Su questo punto capitalissimo s'impegna una viva discussione tra essi ed i professori Somasca e Cantoni.

Si tratta in seguito il tema, se nell'asilo si abbia o ad impartire insegnamenti di carattere meramente scolastico; e vari oratori, tra i quali i maestri civici Zucca e Livraghi ne dissentono in massima.

I signori Birigozzi e Guarnerio, non come pubblici educatori, ma come padri di famiglia, offrono ottime informazioni sul felice andamento degli asili infantili di Milano, e credono che non occorra per essi alcuna radicale innovazione, avendo sempre conservato il carattere di una educazione famigliare.

Il vicepresidente Cantoni riassume lo stato della questione, e raccogliendo le opinioni emesse nella presente e nelle passate adunanze, crede che si possa intanto determinare quale debba essere il vero carattere della istituzione degli asili. Egli pone alla votazione la seguente formula: « lo scopo della istituzione infantile deve essere essenzialmente educativo e non istruttivo, e deve tenere l'ufficio della famiglia e farne per quanto si possa le veci. »

Questa formula è accolta a voti unanimi. Lo stesso Cantoni, prima di sciogliere l'adunanza, propone che si abbiano a trattare in seguito questi altri temi: a quale età deve circoscriversi l'asilo infantile; quali esercizi attivarsi per lo sviluppo delle forze organiche; come si debba svolgere la percettività, e con essa la fantasia, il sentimento e la riflessione; e da ultimo quali modalità dovranno proporsi sul diverso ordinamento degli asili cittadini e rurali.

L'assemblea, oltremodo numerosa, innanzi sciogliersi vota un pubblico ringraziamento alla presidenza del R. Istituto di scienze e lettere per averla gentilmente ospitata nella splendida aula delle sue periodiche adunanze.

— L'*Indépendance belge* annunzia essere improvvisamente morto a Versailles il 30 marzo ultimo, in età di 61 anno, il signor Paolo Fabre, da qualche mese procuratore generale alla Corte di cassazione di Francia in surrogazione al signor Grandperret.

— Il Governo inglese ha presa recentemente una decisione che interessa tutte le marine. Con atto sottomesso alle Camere si abolisce il regime dell'obbligo dei piloti, e su tutte le coste del Regno Unito vi sarà libertà assoluta di servirsi o no di essi.

— Nella Congregazione generale tenuta il 27 marzo dal Comitato di Gran (Ungheria), il viceconte Palkovics fece la proposta che la nazione voglia onorare la memoria del defunto barone Giuseppe Eötwös, non solo con indirizzi di condoglianza e statue, ma ben anche con un grandioso atto di gratitudine. Come tale l'oratore propose l'acquisto, mediante una sottoscrizione nazionale, della signoria d'Ercsi, la quale, come è noto, fu un tempo posseduta dagli Eötwös, e regalarla quindi alla famiglia Eötwös. La proposta fu accettata, e il Comitato di Gran inviterà mediante circolare gli altri Comitati a prendervi parte. Secondo una stima approssimativa, la signoria, posseduta ora dal barone Sina, rappresenta il valore di un milione.

# DIARIO

(*Continua la mancanza dei giornali di Parigi.*)

Le informazioni dei fogli della Francia meridionale, del Belgio e della Svizzera sulla situazione di Parigi sono necessariamente ritardate ed incompiute. Comunque, ci faremo a riassumere le più importanti.

Il 1° aprile l'attacco della città dalla parte di Versailles si considerava imminente. Le porte e le poterne della cinta sono state chiuse il 31 marzo alle 3 del mattino. Da un momento all'altro si aspettava di veder chiudere con barricate i passaggi delle ferrovie, per cui Parigi si sarebbe trovata nella stessa situazione d'allora del blocco prussiano. Avvisi esposti ad ogni ufficio postale annunziavano che le lettere ed i giornali a destinazione della provincia non venivano più

spediti. La Banca era custodita dal 12° battaglione. Continuavano gli arresti degli ufficiali dei battaglioni sospetti nonchè le requisizioni. Il timore delle requisizioni aveva indotti tutti i commercianti di bestiame a contrordinare gli approvvigionamenti della città. Si viveva in gran timore che la carestia dei viveri potesse prodursi da un'ora all'altra. Due poteri coesistevano: uno fittizio, cioè il Consiglio municipale eletto, e l'altro effettivo e reale, cioè il Comitato centrale. Quanto al veder posto termine ad un tale stato di cose altri contava su Versailles ed altri dubitava che vi si fosse in grado di adottare qualche misura conchiudente.

Ai primi decreti emanati dalla Comune parigina, decreti che abbiamo menzionati ieri, altri ne sono succeduti e non meno radicali. Tali sono quelli che misero sotto suggello gli uffici e le casse della Compagnia di assicurazioni; l'occupazione del palazzo delle poste e l'insediamento di un nuovo direttore; il sequestro dei giornali nelle pubbliche strade e nelle librerie. Grandi inciampi vengono opposti alla libera circolazione dei cittadini, delle armi e degli oggetti di consumo, senza contare gli arresti e le perquisizioni domiciliari. Fu in conseguenza dell'avvenuto insediamento di un membro della Comune al palazzo delle poste che tutto l'alto personale dell'amministrazione postale si trasferì a Versailles e che il servizio delle lettere e dei giornali si trova compiutamente disorganizzato all'interno ed affatto interrotto coll'estero.

« Sotto un simile regime, dice l'*Indépendance belge*, Parigi va diventando ognora più cupo e deserto. I forestieri fuggono; le famiglie agiate che possono allontanarsi ingombrano le stazioni delle ferrovie; le botteghe si chiudono; la pubblica prosperità è colpita nelle sue sorgenti; la costernazione, l'inquietudine, la tristezza dominano gli spiriti e sono aggravate dalle voci d'ogni maniera che pullulano dal caos stesso della situazione. »

Scrivono da Berna che il ripatrio degli internati francesi è terminato e che le ultime truppe svizzere ancora sotto le armi rientrano nei loro focolari. Da ogni parte si volge la mente alle imprese di pace. Sono numerosi gli appelli al credito da parte dei Cantoni. L'amministrazione federale dal canto suo domanda 15 milioni.

Abbiamo già riferito come la Commissione per la revisione della Costituzione federale elvetica abbia condotti a termine i suoi lavori. Ora ecco il sunto delle sue risoluzioni: obbligo generale del servizio militare per tutti gli Svizzeri dai 20 ai 44 anni; fusione della landwehr coll'esercito; organizzazione militare federale; istruzione, armamento ed equipaggiamento dell'esercito federale a conto della Confederazione (invece dei Cantoni), abbigliamento a spese della Confederazione, ma in questo caso l'imposta militare sarà pagata da coloro che per cause legittime sono dispensati dal servizio (*militarersatz steuer*) ed incassata dalla Confederazione; consegna del materiale da guerra dei Cantoni al potere centrale; acquisto o fitto delle piazze d'armi o stabili militari e ciò per conto della Confederazione; sorveglianza e sovvenzione dei lavori di correzione dei torrenti e polizia forestale attribuiti alla Confederazione; legislazione e sorveglianza della Confederazione sulle ferrovie; competenza federale per la creazione di una Università ed altri istituti superiori di istruzione; diritti di entrata moderati per le materie prime e per gli oggetti di consumo, diritti più elevati sugli oggetti di lusso; consegna di tutti gli incassi delle dogane e delle poste alla Confederazione; indennità accordate ai Cantoni di Uri, Grigioni, Ticino e Vallese per la manutenzione delle strade alpine; libertà di domicilio delle professioni liberali, senza riserva di esami cantonali con diplomi di capacità valevoli per tutto lo Stato; legge federale sulle fabbriche. Sorveglianza della immigrazione affidata alla Confederazione; regolamenti federali sui pesi e misure, sulle Banche e sulla emissione di biglietti; suffragio dei cittadini nei comuni dove sono domiciliati e se vi pagano tributo; eguaglianza dei domiciliati svizzeri coi cittadini del Cantone quanto ai diritti comunali; rifiuto o perdita di domicilio soltanto per decreto giudiziario; restrizione dei diritti cantonali quanto a conferire la borghesia a stranieri prima che essi abbiano rinunziato alla loro nazionalità anteriore; libertà di coscienza e di culto, matrimonio civile, stato civile; proibizione di ristabilire o creare conventi; esclusione dei gesuiti (qualsiasi impiego è loro proibito così nella Chiesa, come nell'insegnamento); eleggibilità del clero in Consiglio nazionale. Il Consiglio federale è invitato a fare una relazione sul punto di sapere se debba o no conservarsi al nunzio la sua posizione diplomatica; abolizione della pena di morte; Codice civile e penale; plebiscito del popolo e dei Cantoni sulle leggi di diritto civile e penale; competenza dell'Assemblea federale per le altre leggi; diritto di iniziativa: se 50,000 elettori chiedono la promulgazione o la modificazione di una legge, l'Assemblea è obbligata a formolarla; estensione della competenza del tribunale federale.

La discussione del bilancio della marina ha suscitato nella Camera inglese dei Comuni la questione del Mar Nero col protocollo della Conferenza di Londra. Il signor Dilke ha acerbamente biasimato il gabinetto per quel protocollo, accusando lord Granville e il signor Gladstone di avere sagrificato gl'interessi della Gran Bretagna. Il signor Dilke conchiuse proponendo un voto di censura contro il ministero. Il signor Gladstone ha difeso la condotta del governo e prese a dimostrare non esser vero che il risultato della Conferenza fu una sconfitta per la diplomazia inglese. La Camera respinse la proposta del signor Dilke.

Sul finire della seduta del 1° aprile, nel Parlamento germanico, il conte Bismarck prese a parlare. Numerò i progetti di legge da presentarsi relativamente alla legge sulle pensioni, al bilancio suppletivo pel 1871, alla legge sull'annessione dell'Alsazia e della Lorena all'impero tedesco, e finalmente alla legge sulla emissione di obbligazioni con premii; poscia soggiunse essere mestieri, per quanto spetta all'estero, attendere alcun tempo la piega che prenderanno gli avvenimenti in Francia; avere il governo federale interesse e volontà di agevolare al governo repubblicano di Francia il suo còmpito; la risoluzione presa dall'imperatore di non immischiarsi negli affari interni della Francia, potere spingersi soltanto a quel limite in cui gl'interessi della Germania non ne vengano posti a repentaglio, e particolarmente sol quando non siano messi in dubbio i preliminari della pace. Dove cominci questo limite, non si potrebbe ora dire. Qualora fosse necessario, si terminerà l'ultimo episodio della guerra, con rammarico, sì, ma con fermezza uguale a quella usata fino ad ora. Dopo ciò, la Camera deliberò di tenere ancora una seduta il 5 aprile, per quindi aggiornarsi al 12, per le vacanze di Pasqua.

Abbiamo per telegramma da Perugia 5 aprile ore 9,5 antim.:

È giunto in questo momento S. A. R. il Principe di Piemonte. Ricevuto alla stazione dalle Autorità e festosamente accolto dalla popolazione.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO.

**Avviso di concorso.**

A norma delle disposizioni amministrative in vigore, si dichiara aperto il concorso pel conferimento del sottoindicato Banco di lotto:

Banco di lotto N. 24 nel comune di Carignano (provincia di Torino) coll'aggio lordo annuale di lire 1,010 92.

Coloro i quali intendessero di aspirare al sopraindicato Banco dovranno non più tardi del giorno 10 aprile p. v. far pervenire (franca di posta) a questa Direzione domanda in carta da bollo a lire 1, corredata dei documenti comprovanti tanto i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento generale sull'Amministrazione del lotto, approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, quanto i titoli di preferenza di cui andassero forniti, quali titoli, a sensi dell'articolo 136 dello stesso regolamento, sono l'essere pensionario dello Stato, impiegato in disponibilità od in aspettativa o rivestire di già la qualità di ricevitore del lotto.

Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere pronti a prestare la malleveria in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in quella somma che superiormente sarà determinata, e di sottomettersi inoltre all'adempimento di tutte le disposizioni in vigore e di quelle che in seguito venissero emanate.

I pensionari dello Stato, gl'impiegati in disponibilità e quelli in aspettativa dichiareranno anche di rinunziare, in caso d'accoglimento della domanda, agli assegni di qualunque natura di cui fossero provvisti, in dipendenza dei loro servizi governativi.

Torino, dalla Direzione compartimentale del lotto, addì 21 marzo 1871.

*Il Direttore*: A. VACCA.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA.

**Avviso di concorso.**

Resosi vacante il banco del lotto n. 242 in Ferrara, provincia di Ferrara, il quale in base ai risultati dell'ultimo triennio diede la media proporzionale di annue lire 6998 92 di aggio lordo, ne viene aperto il concorso a tutto il giorno 20 aprile 1871.

Ogni aspirante dovrà far pervenire a questa direzione, entro il termine di cui sopra, la propria domanda in bollo di regola, corredata della dichiarazione di essere pronto a prestare quella malleveria in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia che verrà determinata dalla competente autorità superiore, e dei documenti pure in carta da bollo, comprovanti tanto i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento sul lotto approvato con decreto Reale 9 giugno 1870, n. 5708, quanto i titoli che militar potessero a di lui favore.

Si fa però avvertenza che nel conferimento del detto banco, pel disposto dall'art. 136 del ricordato regolamento, sarà data la preferenza:

*a*) Ai pensionati a carico dello Stato, purchè rinunzino al godimento della pensione;

*b*) Agli impiegati in disponibilità od in aspettativa colla cessazione dell'assegno relativo;

*c*) Ai ricevitori dei banchi di minor importanza che ne facessero ricerca.

Gli obblighi dei ricevitori del lotto sono determinati dai Reali decreti 5 novembre 1863, n. 1534, 11 febbraio 1866, n. 2817, e dal regolamento 9 giugno 1870 sopracitato.

Venezia, addì 28 marzo 1871.

*Il Direttore*: MARINO

## DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 4 (ore 1 15 ant.)

Il partito del terrore, che domina a Parigi, non si è sgomentato della dura lezione che le nostre truppe gli inflissero nella giornata di ieri. Esso volle oggi giocare l'ultima sua carta, e con un'audacia criminosa decise un attacco generale contro Versailles.

Questa mattina una colonna disordinata, forte di oltre 15,000 uomini, si recò sopra Nanterre, Rueil, Bougival, Châton e Bezons, recando seco alcuni pezzi d'artiglieria.

Appena comparve sulla pianura, il Monte Valeriano incominciò il fuoco.

Il generale in capo, avvertito verso le ore 5, pose in ordine le sue truppe che presero posizioni sulle alture.

Alle ore 8, il generale Vinoy recavasi personalmente sul luogo dell'azione.

Il nemico, che erasi fortemente trincerato a Marly e a Bougival, ne fu scacciato dopo un combattimento, nel quale i nostri soldati mostrarono la più grande bravura. Rueil, Nanterre e la cascina *De la Fouilleuse* furono circondati e presi. Gli insorti furono in parte catturati ed in parte messi in fuga, lasciando nelle nostre mani due dei loro cannoni.

Mentre questo movimento operavasi a sinistra, la nostra destra era l'oggetto di un attacco più temibile e che nulla faceva prevedere.

Gli insorti si precipitarono in numero di 15 a 20 mila sopra Vanves, Châtillon e Meudon. Essi ne occuparono il Castello, non trovando altro ostacolo che un posto di gendarmeria, il quale oppose loro per parecchie ore un'eroica resistenza. Questi soldati, rinforzati bentosto e comandati dal bravo loro colonnello, presero l'offensiva, ed impadronironsi della posizione di Meudon. Alcune truppe di soccorso arrivate sul terreno scacciarono il nemico da villaggio in villaggio, fino al di là della piccola Bicêtre, facendogli subire perdite crudeli.

I fuggiaschi precipitaronsi in tutte le direzioni verso le porte di Parigi lasciando per via un gran numero dei loro compagni.

Fra i morti si trova il comandante Flourens, che soccombette, per quanto si dice, sotto i colpi della propria truppa.

Le nostre perdite sarebbero state pressochè insignificanti senza l'attacco del Castello di Meudon che costò la vita ad alcuni gendarmi.

Si ha ogni motivo di sperare che questa giornata scoraggierà i sediziosi della città e che ben presto, grazie alla devozione dell'esercito, il regno della legge verrà ristabilito nella capitale.

Le provincie sono sempre tranquille.

Bordeaux, 4.

Si ha da Parigi, in data del 3:

Le guardie nazionali fanno numerosi arresti nel sobborgo di Sant'Antonio.

Molti banchieri spediscono i loro capitali fuori della Francia e specialmente a Bruxelles.

I commercianti e gl'industriali di Parigi tennero una riunione per prendere d'urgenza alcune misure.

La Comune invitò la Commissione esecutiva di far togliere le barricate dai luoghi ove non sono necessarie.

Versailles, 4.

Il capo del potere esecutivo, e il Consiglio dei ministri decisero che, a datare dal 1° luglio, gli stipendi degli impiegati, superiori ai 3,500 franchi, subiranno una riduzione proporzionata dal 5 al 25 per cento.

Thiers disse all'Assemblea che il governo sarà severo contro i capi dei sediziosi e indulgente verso i traviati.

Bruxelles, 4.

Si ha da Parigi, in data del 4, mattina:

Mac-Mahon fu nominato comandante in capo dell'armata di Versailles.

La Comune dichiarò di adottare le famiglie dei cittadini che cadranno morti sui campi di battaglia.

Il *Cri du Peuple* e il *Vengeur* smentiscono la voce che esistano divergenze fra il Comitato e la Comune.

Ieri durante il combattimento scoppiò un incendio nel campo di Marte.

Il *Bien public* pubblica due lettere di Floquet e di Lockroy, i quali dichiarano che deporranno il mandato di deputati.

Corre voce che Assy sia stato arrestato per ordine della Comune.

Bruxelles, 4.

Si ha da Parigi in data del 4, mattina:

Il *Journal Officiel* pubblica alcuni dispacci sulle operazioni di ieri.

Duval, Flourens, Bergeret ed Eudes comandavano le guardie nazionali federate. Queste erano divise in tre corpi ed avevano per obbiettivo Versailles. Esse ascendevano da 100 a 110,000 uomini ed avevano seco 200 cannoni.

Il *Journal Officiel* dice che le guardie nazionali presero una vigorosa offensiva, e respinsero il nemico su tutta la linea, facendo un'ardita ricognizione fino a Bougival.

Il *Cri du Peuple* dice che le guardie nazionali conservano le posizioni conquistate ieri verso Meudon e Bougival, e che le guardie nazionali di Neuilly si unirono a quelle di Parigi.

Le guardie nazionali avrebbero avuto 50 morti e 100 feriti.

Le elezioni comunali furono aggiornate.

Duval, Eudes e Bergeret, ritenuti fuori di Parigi dalle operazioni militari, furono rimpiazziati nel Comitato da Delescluze, Cournet e Vermorel.

Versailles, 4 (mezzodì).

Gl'insorti che occupano i forti di Vanves e di Issy tirarono questa mattina contro le truppe. Essi sono attualmente attaccati nel ridotto di Chatillon. Si spera in un successo pronto e completo.

Versailles, 4 (ore 4 pom.).

Il ridotto di Chatillon fu preso. Si fecero 2000 prigionieri, fra i quali il generale Henry, che furono condotti a Versailles.

Il generale Duval venne fucilato nel ridotto.

Il combattimento d'artiglieria continua fra il ridotto di Chatillon e i forti occupati dagl'insorti.

Le truppe sono sempre più animate contro gl'insorti.

Thiers, rispondendo ad una interpellanza, disse che l'armata è all'altezza della sua missione.

Marsiglia, 4.

Le truppe sono rientrate in città.

L'ordine fu ristabilito.

I perturbatori furono per la maggior parte arrestati.

Marsiglia, 4 (ore 11 50 pom.)

(*Dispaccio ricevuto per la via di Malta*)

Le truppe attaccarono gli insorti che si erano rifugiati nel palazzo della Prefettura.

Il combattimento durò tutta la giornata.

La Prefettura fu bombardata.

Dicesi che le truppe di marina se ne siano impadronite alla baionetta.

Molti morti e prigionieri.

Mancano i dettagli.

La Borsa rimase chiusa.

Madrid, 3 (ritardato).

Apertura delle Camere.

Folla considerevole. La sala delle sedute fu invasa da molte signore. — S. M. lesse il discorso con voce ferma ed accentuata. Disse che la prima volta che si presentò ai rappresentanti del paese si limitò a prestare il giuramento e non ha potuto loro esprimere la sua riconoscenza, ma che lo fa oggi. Constatò che i governi esteri gli testimoniarono le proprie simpatie accreditando presso di lui i proprii rappresentanti sopra un piede di cordiale amicizia, che è così necessario in un paese come il nostro, costretto a concentrare nella sua vita interna tutte le proprie forze.

S. M. espresse la speranza che le relazioni col Papa non tarderanno ad essere ristabilite, e che Cuba verrà prontamente pacificata. Disse che il governo presenterà i progetti necessari per una buona amministrazione e per lo sviluppo morale e materiale del paese e che la questione delle finanze sarà l'oggetto d'una attenzione speciale.

S. M. soggiunse: « Nei bilanci generali che vi saranno presentati, le economie, la riforma dei servizi del Debito pubblico e lo sviluppo delle entrate offriranno al vostro patriottismo l'occasione di diminuire le difficoltà che circondano le finanze e di dissipare i timori che ispira il loro avvenire. Confido alla Spagna ciò che ho più caro al mondo, mia moglie e i miei figli, i quali, se sono nati altrove, avranno però la fortuna di prendere qui le prime nozioni della vita. L'opera, alla quale la nazione mi associò, è difficile e gloriosa e forse superiore alle mie forze, ma non già alla mia volontà. Però coll'aiuto di Dio, che conosce le mie intenzioni, col concorso delle Cortes e di tutti gli uomini che amano il loro paese, che non mi mancherà, spero che i miei sforzi avranno un felice risultato. » (*Acclamazioni.*)

| Vienna, 3 | | 4 |
|---|---|---|
| Mobiliare | 269 40 | 269 20 |
| Lombarde | 178 20 | 179 50 |
| Austriache | 401 — | 403 50 |
| Banca Nazionale | 726 — | 727 — |
| Napoleoni d'oro | 9 95 1/2 | 9 95 1/2 |
| Cambio su Londra | 124 85 | 125 — |
| Rendita austriaca | 68 10 | 68 10 |
| **Berlino, 3** | | **4** |
| Austriache | 218 — | 218 1/4 |
| Lombarde | 96 3/8 | 96 1/4 |
| Mobiliare | 145 3/4 | 146 1/2 |
| Rendita italiana | 53 7/8 | 53 3/4 |
| Tabacchi | 88 7,8 | 88 7/8 |

Madrid, 5.

Santa Cruz fu eletto presidente del Senato con 63 voti contro 4 in bianco.

Cordoba, Figuerola, Madrazo e Silvela furono eletti vicepresidenti.

L'*Epoca* crede che il Congresso conterà 140 oppositori. Crede pure che avrà luogo una modificazione ministeriale in senso progressista.

Secondo il *Tiempo*, Nocedal progetterebbe di domandare che il gabinetto sia posto in istato di accusa.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 4 aprile 1871, ore 1 pom.

Calma quasi perfetta in terra e in mare, con dominio di venti deboli di libeccio e maestro; ovest forte ad Aosta. Cielo nuvoloso in molti luoghi; pioggia a Livorno e a Firenze. Barometro fermo nel nord e in molta parte del centro d'Italia; alzato di 1 a 4 mm. da Roma fino all'estrema Sicilia.

Nelle ventiquattro ore decorse pioggia a Moncalieri e a Palermo; est fortissimo ad Aosta; tempo burrascoso a Cozzo Spadaro.

Le condizioni meteorologiche rimangono le stesse del giorno precedente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

*fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze*

Nel *giorno* 4 aprile 1871.

| | ORE | | |
|---|---|---|---|
| | 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
| Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero | mm 755, 6 | mm 755, 0 | mm 755, 2 |
| Termometro centigrado | 12, 0 | 15, 0 | 10, 5 |
| Umidità relativa | 75, 0 | 55, 0 | 65, 0 |
| Stato del cielo | nuvolo | sereno e nuvoli | sereno e nuvoli |
| Vento { direzione / forza | SE debole | NO debole | NO debole |

Temperatura massima . . . . . . . . . + 16,0
Temperatura minima . . . . . . . . . . + 10 0
Minima nella notte del 5 aprile . . . + 8 0
Pioggia nelle 24 ore ad interv. nella mattina mm. 0,5

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Sogni d'ambizione*.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre diretta da Emilio Guillaume.

FEA ENRICO, *gerente*.

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

FIRENZE, via del Castellaccio numero 12. § TORINO, via Corte d'Appello numero 22.



LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 5 *aprile* 1871)

| VALORI | Godimento | Valore nominale | Contanti L | Contanti D | Fine corrente L | Fine corrente D | Fine pross. L | Fine pross. D | Nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita italiana 5 0/0 | 1 genn. 1871 | » | 57 95 | 57 90 | 57 95 | 57 90 | — | — | — |
| Detta 3 0/0 | 1 aprile 1871 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 35 |
| Imprestito Nazionale 5 0/0 | id. | » | — — | — — | 78 60 | 78 55 | — | — | — |
| Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 | id. | » | 78 70 | 78 65 | — — | — — | — | — | — |
| Az. Regia coint. Tab. (carta) | 1 genn. 1871 | 500 | — — | — — | 695 — | 694 — | — | — | — |
| Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 a. di 27 | id. | 500 | — — | 478 — | — — | — — | — | — | — |
| Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0 | | 840 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni della Banca Naz. Toscana | 1 genn. 1871 | 1000 | — — | — — | — — | — — | — | — | 1366 |
| Dette Banca Naz. Regno d'Italia | id. | 1000 | — — | — — | 2475 — | 2465 — | — | — | — |
| Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 690 |
| Banca di Credito Italiano | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni del Credito Mobil. Ital. | 1 genn. 1871 | 500 | — — | — | — — | — — | — | — | 480 |
| Azioni delle SS. FF. Romane | 1 ottob. 1865 | 500 | 69 — | 66 — | — | — | | | — |
| Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. | 1 luglio 1869 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 154 |
| Azioni delle ant. SS. FF. Liver. | 1 genn. 1871 | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | 210 |
| Obbl. 3 0/0 delle suddette | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 170 |
| Dette 3 0/0 | | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar. | | 500 | — — | — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni SS. FF. Meridionali | id. | 500 | — — | — — | 349 50 | 348 50 | — | — | — |
| Obbl. 3 0/0 delle dette | 1 aprile 1871 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 178 |
| Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) | 1 genn. 1871 | 500 | — — | — — | 450 — | 448 — | | — | — |
| Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl. | 1 aprile 1871 | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | 447 |
| Dette in serie non complete | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette in serie di una e nove | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss. | | 500 | — | — | — — | — — | — | — | — |
| Detto 2ª emissione | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Nuovo impr. della città di Firenze | 1 aprile 1871 | 250 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Impr. comunale di Napoli | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Prest. a premi città di Venezia | | 25 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Prestito premi Reggio Calabria | | | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| 5 0/0 italiano in piccoli pezzi | 1 genn. 1871 | » | | — | — — | — — | — | — | 58 75 |
| 3 0/0 idem | 1 aprile 1871 | » | — — | — — | — | — — | — | — | 36 |
| Imprestito Naz. piccoli pezzi | id. | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 79 |
| Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi | id. | | — | — — | — — | — — | — | | 80 |

| CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Londra | breve | | |
| Livorno | 8 | | | Venezia eff. gar. | 30 | | | Detto | 30 | | |
| Detto | 30 | | | Trieste | 30 | | | Detto | 90 | 26 51 | 26 47 |
| Detto | 60 | | | Detto | 90 | | | Francia | a vista | 105 — | |
| Roma | 30 | | | Vienna | 30 | | | Parigi | a vista | nom. | |
| Bologna | 30 | | | Detto | 90 | | | Detto | 30 | | |
| Ancona | 30 | | | Augusta | 30 | | | Detto | 90 | | |
| Napoli | 30 | | | Detto | 90 | | | Lione | a vista | | |
| Milano | 30 | | | Francoforte | 30 | | | Detto | 90 | | |
| Genova | 30 | | | Amsterdam | 90 | | | Marsiglia | a vista | | |
| Torino | 30 | | | Amburgo | 90 | | | Napoleoni d'oro | | 21 07 | 21 06 |
| | | | | | | | | *Sconto Banca* 5 0/0. | | | |

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 57 92½ — Impr. Naz. 78 50 cont. e f. c. — Obbl. eccles. 78 55, 60, 65 cont. — Az. Tab. 692, 694 f. c. — Buoni Merid. 450 f. c.

*Il Sindaco*: A. MORTERA

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

## CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

residente in Milano

### *Avviso.*

La Commissione nominata dall'assemblea generale dei soci del giorno 27 passato febbraio, unitamente al Consiglio di amministrazione della Società, visti gli art. 10 e 11 dello statuto, colla scorta dei risultati statistici dei decorsi esercizi, non che in esecuzione del mandato avuto dalla stessa assemblea, ha fissato per il corrente anno 1871 la tariffa che sotto si trascrive.

In detta tariffa è compreso il soprapremio del 5 per cento, il quale, giusta il citato art. 11 dello statuto, costituirà un fondo speciale da ripartirsi, quando le attività non siano al disotto dei danni, fra i soci attivi in proporzione delle loro attività.

Pei contratti nuovi o che si rinnovano dopo la scadenza, sarà pagata all'atto dell'assicurazione la tassa d'ingresso in ragione di lire 2 ogni lire 100 di premio.

D'altra parte ai soci che abbiano regolarmente compiuto nel 1870 il termine del loro contratto, cóme all'articolo 17 dello statuto, sarà pagata la quota loro spettante dell'esistente fondo di riserva che sarà fissata in base ai premi pagati.

Così pure ai soci creditori del residuo compenso 1866 che abbiano pienamente soddisfatto alle condizioni portate dal deliberato dell'assemblea generale dei soci del 5 dicembre del detto anno, sarà pagato un altro acconto del 20 per cento sull'importo totale del residuo credito portato dalle rispettive credenziali.

In base a queste condizioni saranno aperte le operazioni del nuovo anno 1871, e poichè la Società si trova rafforzata da un cospicuo fondo di riserva e rassodata da utili riforme introdotte nel proprio organismo, non si dubita che continuerà ad avere il favore del pubblico, e troverà le migliori guarentigie di sè con una sempre crescente estensione di operazioni, e col concorso più lato dei signori proprietari ed agricoltori.

*Il Presidente*: ALFONSO LITTA MODIGNANI.

| | |
|---|---|
| Barbò nobile Giulio | Quaglia avv. Ercole |
| Bruni ing. Francesco | Rougier cav. dott. Achille |
| Bembo conte cav. Pier Luigi, deputato. | Radice avv. Elia |
| | Sacchini comm. Virgilio |
| Cortelasiz nob. Francesco | Stabilini avv. Antonio |
| Furno avv. Giuseppe | Tubertini ing. Cesare |
| Giulini nob. Giorgio | Vezzoli Gio. Battista |
| Maluta cav. Carlo, deputato | Zuccoli Antonio |
| Mariani Gaetano | Zani dott. Giacinto |
| Peretti dott. Natale | |

*Il Direttore* Cav. ing. FRANCESCO CARDANI. — *Il Segretario* MASSARA cav. FEDELE.

TARIFFA 1871 *dei premi da pagarsi per l'assicurazione, per ogni lire* 100 *di valore assicurato.*

**Prodotti assicurabili.**

| Classe | | Prodotti | | Premio |
|---|---|---|---|---|
| Classe I. | | Melica da scopa, miglio e ravettone | Premio L. | 3 » |
| » | II. | Lino e foglia gelsi | » | » 3 85 |
| » | III. | Frumento | » | » 4 40 |
| » | IV. | Segale ed orzo | » | » 4 70 |
| » | V. | Grano turco, melgottino, legumi, spelta ed avena | » | » 5 40 |
| » | VI. | Riso | » | » 5 80 |
| » | VII. | Lupini, bacche d'alloro, ricino ed agrumi | » | » 6 » |
| » | VIII. | Canape | » | » 8 80 |
| » | IX. | Tabacco ed ulive | » | » 18 » |
| » | X. | Uva in genere | » | » 24 » |
| | | Detta, dopo il 15 giugno | » | » 17 » |

La tassa notifica, bollo ed imposte è fissata in cent 65 per ogni lire 1000 di valore assicurato. Pei contratti nuovi o rinnovati, non sorpassanti le L. 1000 di valore assicurato, la tassa è fissata in lire 3. 1252

N° 61

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

### AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di venerdì 21 aprile corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade e presso la Regia prefettura di Udine, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni otto e mesi dieci del 2° tronco della strada nazionale n. 51 detta Pontebbana, compreso fra la Porta Urbana di Udine e l'incontro della strada per Tolmezzo superiormente ai Piani di Portis, della lunghezza di metri 38,437, escluse le traverse degli abitati, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 27,038.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 19 febbraio 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Firenze e Udine.

La manutenzione durerà dal 1° giugno 1871 fino al 31 marzo 1880.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'art. 30 del suddetto capitolato speciale.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 3,000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni quindici, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 1,125 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare, a tenore dell'art. 7 del capitolato speciale, il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffici, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Udine.

Firenze, 3 aprile 1871.

Per detto Ministero

1292 A. VERARDI, *caposezione.*

## CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

*Settimana* 11ª *dell'anno* 1871. 1061

| | NUMERO dei versamenti | NUMERO dei ritiri | Versamenti | Ritiri |
|---|---|---|---|---|
| Risparmi | 707 | 314 | 148,509 94 | 83,802 25 |
| Depositi diversi | 49 | 52 | 130,920 26 | 77,762 91 |
| Casse affiliate di 1ª classe in conto corr. | » | » | 1,700 » | 8,139 69 |
| Casse affiliate di 2ª classe idem | » | » | 13,000 » | 2,000 » |
| Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze | » | » | » | » |
| *Somme* | | | 294,130 20 | 171,704 85 |

## OPERE DELLO INGEGNO

DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI

DELLE

## OPERE ADATTE A PUBBLICO SPETTACOLO

TUTELATI DALLE AUTORITÀ COMUNALI

MANUALE TEORICO-PRATICO CRITICO

compilato da

ULISSE MENGOZZI

SOMMARIO.

*Legislatura — Pratica — Sistemi municipali — Formule e modelli — Classazione e statistica dei teatri italiani — Quistioni e pareri — Tasse e sicurezza pubblica — Tutela e controlli — Convenzioni con l'estero — Dichiarazioni di proprietà, modo e tempo utile per farle — Circolari — Voti del Consiglio di Stato — Sentenze — Sommario alfabetico delle opere drammatiche, musicali, coreografiche sulle quali gli aventi proprietà si riservarono il diritto della esecuzione pubblica conformemente alla legge.*

**Prezzo L. 4**

Contro relativo vaglia postale diretto alla Tipografia EREDI BOTTA (Torino, via Corte d'Appello, 22 — Firenze, via del Castellaccio, 12) si spedisce franco di porto in tutto il Regno.

## SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

NEL REGNO D'ITALIA

### A tutto il giorno 10 dicembre 1870.

**ATTIVO.**

| | |
|---|---|
| Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . . L. | 152,877,873 25 |
| Esercizio delle zecche dello Stato . . » | 14,697,848 62 |
| Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) . . . » | 42,450,250 » |
| Portafoglio . . . » | 222,922,418 35 |
| Anticipazioni nelle sedi e succurs. » | 46,010,251 59 |
| Anticipazione al Governo (RR. decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) . . » | 32,218,880 » |
| Tesoro dello Stato (L. 27 febbr. 1856) » | 175,874 56 |
| Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 450 milioni in biglietti (Legge 11 agosto 1870) . . . » | 440,000,000 » |
| Tesoro dello Stato conto mutuo di 50 milioni in biglietti (Legge 21 agosto 1870) | 5,000,000 » |
| Tesoro dello Stato. Conto mutuo di 50 milioni in oro (Legge 11 agosto 1870) . . . » | 6,167,440 » |
| Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . » | 15,195,319 30 |
| Immobili . . . » | 8,022,780 13 |
| Effetti all'incasso in conto corrente » | 381,158 82 |
| Azioni da emettere . . . » | 20,000,000 » |
| Azionisti, saldo azioni . . . » | 1,350 » |
| Debitori diversi . . . » | 3,516,534 06 |
| Spese diverse . . . » | 2,942,841 47 |
| Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . . » | 433,333 40 |
| Obbligazioni dell'Asse eccles. presso la Amministraz. del Debito Pubblico . . » | 255,000,000 » |
| Id. presso la Banca Naz. Toscana . . . » | 1,975,825 » |
| Id. in cassa . . . » | 25,993,935 » |
| Depositi volontari liberi . . . » | 146,990,911 38 |
| Depositi obbligatori e per cauzione » | 26,664,248 99 |
| L. | 1,469,639 073 92 |

**PASSIVO.**

| | |
|---|---|
| Capitale . . . L. | 100,000,000 » |
| Biglietti in circolazione . . . » | 765,030,724 60 |
| Id. somministrati agli stabilimenti di circolazione . . . » | 42,450,250 » |
| Fondo di riserva . . . » | 16,000,000 » |
| Tesoro dello Stato conto corrente (Disponibile . . . » | » |
| Tesoro dello Stato conto corrente (Non disponibile . » | 4,403,772 49 |
| Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali . . . » | 12,047,693 13 |
| Id. (non disponibile) id. . . . » | 37,036,864 16 |
| Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) . . . » | 11,867,213 36 |
| Mandati e lettere di credito a pagarsi . » | 6,705,190 73 |
| Dividendi a pagarsi . . . » | 134,900 50 |
| Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . . . » | 82,929 84 |
| Creditori diversi . . . » | 10,654,688 73 |
| Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . . » | 1,400,238 99 |
| Benefizi del semestre in corso . . . » | 5,199,687 02 |
| Ministero delle finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare . . . » | 282,969,760 » |
| Depositanti d'oggetti e valori diversi » | 173,655,160 37 |
| L. | 1,469,639,073 92 |

Visto: *L'Ispett. sulle Società comm. ed Istituti di credito*
828 G. Mirone.

Per autenticazione
*Per il Direttore Generale*: G. Grillo.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE

## del sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale

### AVVISO.

I signori azionisti sono prevenuti che essi sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria a Parigi, nella sala Herz (rue de la Victoire, 48) il giorno 2 maggio prossimo venturo, alle ore 3 pomeridiane, pegli oggetti seguenti:

Come assemblea ordinaria, udire il rapporto del Consiglio di amministrazione, approvare all'occorrenza i conti del 1870, e fissare il dividendo;

E come assemblea straordinaria, ratificare la convenzione stipulata colla Società del Monferrato per l'assunzione delle linee Cavallermaggiore-Bra-Alessandria e Castagnole-Mortara, nonchè la compartecipazione alla concessione della strada di circonvallazione di Vienna e l'assunzione di diverse piccole linee in Austria.

L'assemblea generale ordinaria e straordinaria si comporrà di tutti gli azionisti proprietari di 40 azioni almeno, le quali dovranno essere depositate al più tardi 14 giorni avanti la riunione, in uno degli uffici seguenti:

A *Parigi*, presso la cassa di deposito dei titoli della Società, rue Laffitte, 17.
» *Londra*, » N. M. de Rothschild e figli.
» *Vienna* ed a *Torino*, alla sede della Società.
» *Milano*, presso il signor C. F. Brot.
» *Ginevra*, presso i signori Lombard, Odier e Comp.
» *Berna*, presso i signori Von Graffenried e C.
» *Lione*, presso i signori P. Galline e C., e presso la signora vedova Morin, Pons e Morin.

Contro consegna delle azioni depositate sarà rilasciato un certificato di deposito ed una carta che darà diritto di ammessione all'assemblea.

Gli azionisti abilitati a prender parte alle deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria potranno farsi rappresentare da delegati muniti di procura scritta, purchè questi abbiano per se medesimi il diritto d'intervenirvi.

Queste procure saranno inscritte a tergo dei certificati di deposito e dovranno essere presentate non più tardi del 17 aprile 1871.

Le disposizioni che saranno sottomesse all'assemblea generale straordinaria non potendo essere validate che da un'assemblea rappresentante almeno il quinto del fondo sociale, cioè 150,000 azioni, i signori azionisti sono instantemente pregati di assistervi o di farvisi rappresentare. 1294

912

## STRADE FERRATE MERIDIONALI

### INTROITI della settimana dal 5 all'11 febbraio 1871.

RETE ADRIATICA E TIRRENA (chil. 1298)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Viaggiatori n° 88,424 | L. | 140,504 96 | |
| Trasporti a grande velocità | » | 33,378 49 | |
| Trasporti a piccola velocità | » | 64,452 68 | |
| Introiti diversi | » | 903 50 | L. 239,239 63 |
| Prodotto chilometrico L. | | | 184 31 |

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1870.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1296) | L. | 240,245 10 | |
| Prodotto chilometrico L. | | | 185 37 |
| Diminuzione dei prodotti per chilometro nella settimana L. | | | 1 06 |

**Introiti dal 1° gennaio 1871.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1298) | L. | 1,408,027 35 | |
| Prodotto chilometrico L. | | | 1,084 77 |

**Introiti corrispondenti nel 1870.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1296) | L. | 1,376,200 93 | |
| Prodotto chilometrico L. | | | 1,061 88 |
| Aumento dei prodotti per chil. dal 1° gennaio 1871 L. | | | 22 89 |

**Estratto**

Con sentenza proferita dal tribunale civile di Arezzo, ff. di tribunale di commercio, nel dì 30 marzo 1871, registrata con marca da lire it. 1 20, fu dichiarato aperto il fallimento di Pietro del fu Simone Romanelli, mugnaio e negoziante di macini da mulino, domiciliato al mulino dei Mulinelli, e dimorante al Ponte Nuovo, popolo di Santa Croce e pretura del secondo mandamento di Arezzo.

Fu nominato in sindaco provvisorio al fallimento suddetto il signor Pietro di Luigi Nardi, residente agli orti nei pressi di Arezzo.

Fu delegato alla istruzione del giudizio medesimo il giudice signor avvocato Paolo Piccardi.

Fu ordinata l'apposizione dei sigilli alla taberna, carte, libri ed effetti mobili del fallito.

Fu ordinata la convocazione dei creditori per la nomina del sindaco o sindaci definitivi.

Fu fissata per l'adunanza relativa, da aver luogo nella camera di consiglio di questo tribunale, la mattina del dì 15 aprile 1871, a ore 10.

Fu dichiarato che le spese tutte della presente sentenza e successive dovessero posare a carico degli assegnamenti del fallimento suddetto, e dai medesimi prelevarsi con privilegio.

Dal tribunale civile di Arezzo.
Li 31 marzo 1871.

Il cancelliere
1278 GERRA.

**Citazione.**

Il sottoscritto usciere addetto al tribunale civile e correzionale di Firenze, ff di tribunale di commercio, a richiesta del signor Ferdinando Fantechi di Firenze, ho citato il signor Pacifico Morpurgo, negoziante domiciliato a Trieste, a comparire avanti il suddetto tribunale nel termine di giorni novanta per sentirsi condannare al pagamento di lire it. 3400, importare di danni per la ritardata consegna di una partita zuccheri.

Copia di detta citazione è stata pure consegnata al Ministero Pubblico presso il medesimo tribunale, e affissa alla porta esterna del tribunale stesso.

Firenze, li 3 aprile 1871.

L'usciere
1306 CESARE CHITI.

**Omologazione di concordato.**

Con sentenza del primo aprile mille ottocento settantuno, proferita dal tribunale civile di Firenze, ff. di tribunale di commercio, è stato omologato il concordato stipulato dal fallito Raffaello Sernissi coi di lui creditori nell'adunanza del 21 marzo ultimo scorso, ed il fallito stesso è stato dichiarato scusabile.

1307 Dott. DANTE PREZZINER, proc

COMPAGNIA GENERALE

DEI

## CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

### CANALE CAVOUR

### AVVISO D'ASTA.

Si avverte il pubblico che il giorno 10 del prossimo mese d'aprile, alle ore 11 del mattino, alla sede della Compagnia in Torino, via Cavour, n. 13, alla presenza del Consiglio di amministrazione, si terranno, all'estinzione di candele vergini e colle consuete formalità, pubblici incanti per l'appalto, in tre distinti lotti, della costruzione del secondo tronco del cavo diramatore delle acque del canale Cavour, per l'irrigazione dei territori compresi fra i torrenti Agogna e Terdoppio.

**Condizioni principali.**

1. L'appalto viene concesso in parte a corpo ed in parte a misura ed in tre distinti lotti, i quali comprendono, ciascuno per la parte che lo riguarda, i lavori tutti occorrenti a dar compiuto il tronco di canale con tutte le opere dipendenti ed accessori, escluse le espropriazioni, nel termine prescritto all'art. 39 del relativo capitolato.

2. Il lotto 1° ha origine alla progressiva 8,236 e termina alla progressiva 13,000; il lotto secondo da quest'ultima progressiva giunge alla progressiva 18,000, ed il terzo, principiando dal confine del lotto secondo, termina alla progressiva 22,700.

L'entità dell'appalto si calcola a L. 272 mila pel 1° lotto, a L. 190 mila pel 2° lotto, ed a L. 202 mila pel 3° lotto, ma ciò per semplice approssimazione e per norma dell'asta, senza che ogni differenza in più od in meno possa mai dar luogo a pretesa di sorta per parte del deliberatario.

3. Fra i concorrenti all'asta saranno ammessi quelli benevisi alla stazione appaltante che presenteranno un certificato d'idoneità alla condotta di grandi lavori di costruzione, rilasciato da un ingegnere favorevolmente conosciuto dalla stazione stessa e vidimato dall'ingegnere capo della Compagnia, dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta; e che faranno un deposito in numerario od in effetti pubblici dello Stato al corso di Borsa per un valore di L. 32 mila pel 1° lotto, di L. 22 mila pel 2°, e di L. 24 mila per il terzo.

4. Il deliberamento in primo incanto avrà luogo a favore dell'ultimo miglior offerente in diminuzione dei prezzi risultanti dall'elenco annesso al capitolato, con che si ottengano non meno di due offerte. In caso contrario l'asta sarà dichiarata deserta

5. Le offerte in diminuzione all'atto dell'asta non potranno essere inferiori di un quarto per cento, ossia di centesimi 25 per ogni 100 lire dei prezzi elementari come sovra previsti per ciascun lotto.

La prima offerta però all'atto del primo incanto non potrà eccedere il cinque per cento in ribasso dei prezzi medesimi.

6 Seguito il deliberamento nel primo incanto, si ammetteranno, previe le formalità stesse di cui all'articolo 2°, sino alle ore 12 meridiane del giorno 24 aprile, le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sui prezzi ridotti risultati dal primo deliberamento.

Conseguendosi tale ribasso, avrà luogo, in base al medesimo, un secondo e definitivo incanto nel giorno ed ora che verranno notificati con altro avviso.

7. Le spese tutte indistintamente dell'asta e del contratto di deliberamento, stampa dei capitoli, pubblicazioni, copie ed ogni altra relativa, sono dichiarate a carico del deliberatario.

8. L'appalto è inoltre vincolato alle disposizioni del relativo capitolato, e sarà regolato secondo il progetto, visibili, dal giorno d'oggi in avanti, negli uffizi della Compagnia in Torino dalle 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Torino, 31 marzo 1871.

Per il Consiglio d'Amministrazione
1319 *Il Presidente*: BIAGIO CARANTI.

996

## STRADE FERRATE MERIDIONALI

### INTROITI della settimana dal 12 al 18 febbraio 1871

RETE ADRIATICA E TIRRENA (chilometri 1298).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Viaggiatori n° 74,562 | L. | 130,554 85 | |
| Trasporti a grande velocità | » | 24,018 60 | |
| Id. a piccola id. | » | 69,692 31 | |
| Introiti diversi | » | 805 98 | L. 225,071 74 |
| Prodotto chilometrico L. | | | 173 40 |

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1870.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rete Adriatica e Tirrena (chilometri 1296) | L. | 256,924 44 | |
| Prodotto chilometrico L. | | | 198 24 |
| Diminuzione dei prodotti per chilometro nella settimana L. | | | 24 84 |

**Introiti dal 1° gennaio 1871.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rete Adriatica e Tirrena (chilom 1298) | L. | 1,633,099 09 | |
| Prodotto chilometrico L. | | | 1,258 17 |

**Introiti corrispondenti nel 1870.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rete Adriatica e Tirrena (chilom. 1296) | L. | 1,633,125 37 | |
| Prodotto chilometrico L. | | | 1,260 13 |
| Diminuzione dei prodotti per chilom. dal 1° gennaio 1871 L. | | | 1 96 |

**Avviso.**

Si rende noto che sono state smarrite due cambiali spedite per la posta, aventi la data una del 13 marzo scorso, e l'altra del 18 detto, tratte ambedue dal signor Tranquillo Ascarelli di Pisa sopra il signor Gaspero Parenti di Firenze, ed accettate per esso da Michele figlio, la prima per lire 504 12, e la seconda per lire 644 36, con la scadenza a due mesi ciascuna.

Si dichiara perciò che non essendo pervenute nelle mani di detto traente restano annullate e di niuno effetto, mentre sono state rilasciate le seconde di cambio.

Firenze, li 4 aprile 1871.
1313 MICHELE PARENTI.

**Editto.**

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Vincenzo Giorgi e Carlo Frati del dì 30 marzo corrente, registrata con marca annullata, sono invitati i creditori verificati e giurati del detto fallimento ad intervenire all'adunanza che sarà tenuta la mattina del dì 25 aprile 1871, a ore 10, avanti il giudice ridetto per deliberare sul concordato che sarà per proporre il fallito, o su quant'altro a forma di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff di tribunale di commercio.

Li 30 marzo 1871.
1282 G. MAZZI.

**Estratto di sentenza.**

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del dì 31 marzo cadente, registrata con marca annullata, ha dichiarato il fallimento di Felice Boncinelli, orologiaro in via dei Neri, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Lorenzo Bonci, nominando in sindaco provvisorio il signor Torello Baldocci, e destinando il giorno 17 aprile prossimo, a ore 2 pomeridiane, per l'adunanza dei creditori presunti avanti il giudice delegato, onde proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale predetto.

Li 31 marzo 1871.
1279 G. MAZZI.

**Accettazione d'eredità** *con benefizio d'inventario.*

L'anno mille ottocento settantuno, e questo di undici del mese di marzo nella cancelleria della pretura di Bagno in Romagna.

Avanti di me sottoscritto cancelliere si è presentata la signora Lucrezia del fu sig Sebastiano Ghezzi, vedova del fu signor Vincenzo Dei, domiciliata in Bagno, e nella sua qualità di madre e tutrice delle di lei figlie minori Giovanna Elena e Luisa del fu signor Vincenzo Dei, e nell'interesse delle medesime ha dichiarato di accettare con benefizio d'inventario la eredità relitta dal fu di lei figlio Giuseppe, morto in Bagno nel cinque dicembre mille ottocento sessantanove, per le parti che alle predette di lei figlie minori possono spettare

Del che si è redatto il presente processo verbale che venne firmato da me e dalla prefata signora dichiarante.

Lucrezia Ghezzi vedova Dei.
L. Uccelli, cancelliere.

Per copia conforme, salvo ecc.
1324 L. UCCELLI, canc.

**Estratto di sentenza.**

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del dì 30 marzo cadente, registrata con marca annullata, ha dichiarato il fallimento di Antonio, Baldassarre e Gabbriello padre e figli Landi, lampisti domiciliati in Firenze in Borgo Ognissanti, num. 48, ordinando l'apposizione dei sigilli, delegando alla procedura il giudice signor Lorenzo Bonci, nominando in sindaco provvisorio il signor Ernesto Matucci, e destinando la mattina del dì 15 aprile prossimo, a ore dieci, per l'adunanza dei creditori presunti avanti il giudice delegato, per proporre il sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del predetto tribunale.

Li 31 marzo 1871.
1280 G. MAZZI

FIRENZE — Tip EREDI BOTTA